







LEGGE ELETTORALE Domani in Consiglio «Via la soglia del 4%» Pressing su Vendola dei partiti più piccoli



GIOCHI Da oggi la scheda "Win for life"

Un euro per tentare la fortuna da 4mila euro al mese per 20 anni



DOMANI IN EDICOLA CON QUOTIDIANO PICCOLA ENCICLOPEDIA **DEL GUSTO** 



INDISPENSABILE PER LA TAVOLA

€ 1,00°

c a soli 2.90 euro





### Rottamazione e social card misure a rischio

La manovra per ora non prevede interventi di rifinanziamento

### IL FATTO Rissa all'alba tra due gruppi a Torre Chianca. Un 18enne di Squinzano in ospedale

# ccoltellato dopo la discot

l'uscita dalla discoteca. Il ferito è Marco Palma, 18 anni, di Squinzano. L'aggressione domenica all'alba davanti a una discoteca di Torre Chianca dove se le sono date di santa ragione un gruppo di squinzanesi e uno di Brindisi. Il ragazzo è stato ferito con due coltellate all'altezza dei reni che però non hanno leso organi vitali. La rissa è scoppiata intorno alle 5. I carabinieri indagano per identificare i responsabili dell'accoltellamento.

# Lite per il parcheggio, ferita 20enne



Casa dei fantasmi, indagano i carabinieri

Una ragazza di 20 anni è finita in ospedale per aver battuto la testa cadendo dopo una spinta ricevuta dall'automobilista che le contendeva il parcheggio. E accaduto ieri sera a ridosso di piazza Mazzini, su via Trinchese, vicino al negozio Foot Locker.

#### FINANZA

#### Derivati e interessi in conflitto tra banche e clienti

di Giorgio MANTOVANO

In due recenti saggi, "Il conflitto epidemico" ed "Il mercato d'azzardo", Guido Rossi, con la consueta autorevolezza, ha puntato il dito contro la vera matrice di tutte le crisi: il conflitto di interessi, piaga connaturata al capi-

LODO ALFANO

Prassi difensiva

Continua a pag. 6

#### I proprietari sbarrano la porta. Il mistero resta ma non si esclude una truffa TRICASE Adelchi. Messa

# sul tetto del Comune

I proprietari barricati in casa e i carabinieri che indagano perchè sospettano che ci possa essere una truffa dietro ai fenomeni paranormali che si sono verificati a Matino. Nella casa dei fantasmi fiamme e oggetti che volano. È intervenuto un esorcista.

A pag. 13





Semeraro, attacco ai tifosi

«Basta con gli insulti rivolti ai giocatori durante le gare»

Il Gallipoli pensa già alla sfida con l'Empoli

#### tutta mediatica di Vincenzo TONDI DELLA MURA

e polemica

erto, difendere una di-

fesa ha del paradossale! Tuttavia, è ancor più paradossale trarre spunto dalle motivazioni difensive rese dall'Avvocatura Generale dello Stato nel corso del giudizio di costi-tuzionalità del cosiddetto

#### DALLA PRIMA PAGINA

di Giorgio MANTOVANO

talismo finanziario, che quando passa dallo stato endemico a quello epidemi-co finisce con l'eludere ogni azione legislativa, trascinando nel caos le stes se strutture dei mercati. Il suo grido d'allarme trova, purtroppo, riscontro ed enfasi in un'ampia letteratura, non solo domestica. Per un puntuale affre-sco di quanto accadeva a Wall Street illuminanti appaiono le pagine del bel saggio, "Il risparmiatore ingannato", a firma di Arthur Levitt, ex Presidente, nominato nel 1993, dell'organo di vi-gilanza statunitense, la Sec. E' una narrazione chiara e coinvolgente che analizza, finalmente con grande one-stà, i problemi tipici di tutti i mercati finanziari: le pressioni politiche delle varie lobbies; le relazioni tra le provvigioni degli intermediari ed i risultati dei risparmiatori; i conflitti di interes-se latenti nell'attività delle società di revisione e nelle raccomandazioni degli analisti, delle agenzie di rating e delle banche; che cosa esattamente ac-cade quando viene piazzato un ordine; come gli analisti finanziari riescono ad esaltare le performances di un'im-presa e come, invece, scovare la reale verità nei suoi rendiconti finanziari; il motivo dell'ostilità delle borse verso una maggiore trasparenza; i tanti dop-pi giochi che si celano dietro la strut-tura dei gruppi societari e, infine, quali misure specifiche è possibile prende-

re per la difesa del proprio risparmio. E' indubbio, comunque, che il con-E' indubbio, comunque, cne il con-litto di interessi è sintagma multifor-me e pervasivo, che va trasformando il mondo cui viviamo, permeando l'economia, la finanza, il mercato, la politica e persino il costume. In nume-rosi casi, e ciò inquieta, è considerato un fatto, in fondo, normale. Soffermando in questa sede l'attenzione al-l'ambito dell'attività di negoziazione degli strumenti finanziari, settore di cruciale importanza per la tutela e l'in-tegrità dei mercati, proprio la discipli-

## Derivati e interessi in conflitto

che attiene alla prevenzione e ge stione delle situazioni di conflitto di interessi è destinata, sempre più, ad as-sumere particolare rilievo. Gli intermediari finanziari abilitati, ed in particolare le banche, sono soggetti polifun-zionali, autorizzati, non solo, a raccogliere il risparmio e ad erogare il cre-dito ma, anche, a svolgere differenti attività nei confronti della clientela, agendo come emittenti titoli, parteciindo alla strutturazione di operazioni pando alla strutturazione di operazioni sul mercato primario, operando come distributori di titoli di terzi o quali broker sul mercato secondario. E', pertanto, naturale che la banca possa trovarsi in situazioni di potenziale conflitto di interessi con il cliente, in un rapporto da sempre caratterizzato da differente forza contrattuale e de palese seine. te forza contrattuale e da palese asim-metria informativa. La giurisprudenza degli ultimi anni (si pensi, a titolo meramente esemplicativo, alle vicende le gate ai default delle emissioni obbliga-zionarie della Repubblica argentina e di quelle dei gruppi Cirio e Parmalat), dimostra che se l'intermediario com-pie un'operazione che, per le condizio-ni a cui viene effettura è incadente. ni a cui viene effettuata, è inadeguata al profilo di rischio del cliente per conto del quale è svolta, non è sempli-cemente perché l'intermediario è stato perche i intermediario è stato poco accorto e diligente, ma, sovente, perché, al momento del compimento dell'operazione, era portatore di un interesse in conflitto con l'investitore che ha finito con l'incidere negativamente sui termini che hanno caratterizzato l'operazione. zato l'operazione

Avverso l'effetto distorsivo che ne onsegue sul mercato dei capitali, va detto che il legislatore italiano già pri-ma del recepimento in Italia della Di-rettiva 2004/39/Ce sui mercati degli strumenti finanziari, meglio conosciu-ta come Mifid (dall'acronimo Markets

in financial instruments directive), aveva previsto, con normativa primaria e regolamentare, una fitta rete di regole di comportamento rivolte agli interme-diari per gestire al meglio il conflitto di interessi con gli investitori. Si tratta di una disciplina che, preso atto del-l'inevitabilità del conflitto di interessi, ha, innanzitutto, lo scopo di prevenir-lo; in secondo luogo, di fissare i crite-ri e i parametri di comportamento a ri e i parametri di comportamento a cui l'intermediario deve attenersi qua-lora in concreto si verifichi e, infine, di rimuovere le conseguenze pregiudi-zievoli per l'investitore ove il conflitedesimo si traduca in un'oper on vantaggiosa per il cliente. un'operazio-

E' evidente, inoltre, nel tessuto normativo la preoccupazione di impor-re agli intermediari di organizzarsi strutturalmente in modo tale da prevenire, per quanto possibile, il verificar-si di situazioni di conflitto di interesse. Ove esse siano inevitabili, l'intermediario è obbligato ad informarne il cliente, per iscritto. Qualora non sia fornita dall'intermediario l'informazione e/o non venga rilasciata l'autorizza zione all'operazione da parte del ri-sparmiatore, l'intermediario deve astenersi dall'intraprenderla. Ove la pon-ga in essere, scaturiranno conseguensanzionatorie, tra cui, in particolare, l'obbligo per l'intermediario di ri-sarcire i danni. In questo contesto merita di essere

segnalato un recente provvedimento della Corte di Appello di Milano (de-creto 13 novembre 2008) che ha confermato i provvedimenti sanzionatori della Consob a carico di un importan-della Consob a carico di un importan-te gruppo bancario, offrendo lo spun-to per soffermare ancora una volta l'attenzione sul tema del conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività in prodotti derivati.

Come è noto, trattasi di strumenti finanziari di particolare complessità e rischiosità, stipulati spesso con obietti-vi di copertura dal rialzo dei tassi di interessi passivi e rilevatisi, invece, ex post, in talune circostanze, come ha riconosciuto la stessa Consob (il conosciuto la stessa Consob (il 18 marzo 2009) presso la VI Commissione Finanze del Senato, vere e proprie speculazioni, con conseguenti insostenibili esposizioni debitorie nei confronti delle banche.

In particolare, nella vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Appello rosiana, le indagini, condotte dalambrosiana, le indagini, condoue dai-la Consob con l'ausilio anche della Banca d'Italia, avevano riguardato la modalità con la quale avveniva, in due strutture di intermediari apparte-cati al padacimo appare benericale nenti al medesimo gruppo bancario, la creazione e la commercializzazione di prodotti derivati over the counter OTC, ossia fuori dalla classica regoli mentazione dei mercati) nei confronti della clientela aziendale. Dall'ispezione dell'autorità di vigilanza era emer-so, in estrema sintesi, che il processo di cosiddetta ingegnerizzazione dei de-rivati, assai sofisticato, non era aderivati, assai sotisticato, non era ade-guatamente presidiato per poter garan-tire che le caratteristiche di quegli strumenti finanziari fossero idonee a coprire i rischi degli operatori qualifi-cati ai quali erano destinati. Le stesse procedure interne non consentivano di ricostruire le condizioni economiche applicate alla clientela. Ed ancora, appricate and chefitela. Ed ancora, malgrado la dichiarata politica di gruppo contemplasse la vendita di prodotti derivati atti ad assicurare la copertura da rischi finanziari, la procedura di controllo si preoccupava soltanto di gestire il rischio di insolvibilità del cliente figurado. cliente, finendo per assumere una va-lenza meramente speculativa. In po-che parole, scorrendo le caratteristiche

di alcune tipologie di tali prodotti, es-si risultavano concepiti in funzione del contenimento del rischio della ban-ca, anziché dell'interesse della cliente-la. Peraltro, difettavano nelle procedu-Peraltro, difettavano nelle procedure della banca i criteri direttivi contenere la discrezionalità dell'inter-mediario nella determinazione dei ricavi da applicare alle singole transazio-ni. Così come erano assenti i criteri di verifica dell'effettivo possesso in ca-po alla clientela dei requisiti previsti per assumere la veste di operatore qua-lificato. Ruolo che comportava l'eso-nero, in capo alla banca, di una serie di ademognetti e tuele altimosti di adempimenti e tutele, altrimenti, previste a favore dell'investitore. A parere della Consob, l'interme-

A parere della Consob, l'interme-diario non aveva creato idonei presidi procedurali affinché le operazioni in derivati realizzassero le esigenze della clientela. Tale inidoneità ed inadegua-tezza erano emerse non solo all'atto della stipula dei contratti ma anche nalla massiccia attività di rinesoziazionella massiccia attività di rinegoziazio-ne svolta in modo continuo e sistematico, realizzando la banca ulteriori ri-carichi di non chiara evidenza per il cliente. Rimodulazioni contrattuali, avcuente. Rimodulazioni contrattuali, av-venute talvolta a distanza di pochi me-si, che finivano per costituire il riscon-tro indiziario, ex post, di un difetto ge-netico di strutturazione del prodotto fi-nanziario. Da ultimo, va detto che il citato provvedimento della Corte di Appello di Milano è conforme, nelle motivazioni, ad altro propunciato del

Appello di Milano e conforme, neue motivazioni, ad altro pronunciato dal-la Certe di Appello di Venezia. E' importante, dunque, per la fidu-cia degli investitori e per la tenuta e tutela dei mercati finanziari che le stringenti regole di correttezza e tra-sparenza siano scrupolosamente osser-vate dagli intermediari e siano, altrettanto rigorosamente, monitorate dagli organi di vigilanza, affinché non acca-da che i derivati, per la maggior parte degli investitori prodotti per più versi 'esoterici', si trasformino in 'bombe ad orologeria', come temeva il leggen-dario investitore americano Warren Buffet sul Financial Times del 10 mar-

di Vincenzo TONDI DELLA MURA

Lodo Alfano, per argomentare e denunciare strategie e com-plotti istituzionali! Che questo avvenga, dà la misura del tipo avvenga, da la misura del tipo di dibattito politico che è in corso; più ancora, rende l'idea della crisi (oramai anche logica, oltreché deontologica) in cui la conflittualità della Seconda Rembblica be fette di la seconda Rembblica be fette della seconda rembblica be fette della seconda rembblica per la conflictualità della seconda Rembblica be fette della seconda rembblica della second pubblica ha fatto precipitare il Paese.

Non che, ovviamente, una difesa giudiziaria non possa es-sere criticata! Ed anzi, il fatto che essa, a sua volta, necessiti di essere difesa, se non altro ne denunzia una qualche debolez-za tecnica (il che, per inciso, smentisce ulteriormente la tesi complottista della regia gover-nativa sottesa alle affermazioni dell'Avvocatura). Sorprende, piuttosto, il fatto che un'eventuale carenza di motivazioni tec-nico-giuridiche possa prestarsi ad ingenerare (inverosimili) fraintendimenti politico-istitufraintendimenti politico-istitu-zionali; che singole frasi di una difesa, astratte dal proprio con-testo, possano essere utilizzate per allarmare e confondere ulteriormente un'opinione pubblica sempre più disorientata.

### Prassi difensiva e polemica mediatica

Eppure, proprio questo è ac-caduto. Talune affermazioni di-fensive dell'Avvocatura sono servite per tacciare 'scorrettezza istituzionale" il Governo, accusato di voler creanuova forzatura istituzionale, una sorta di questione di fiducia anche davanti la Cor-te costituzionale"; sicché quedi fiducia anche davanti la Cor-te costituzionale"; sicché que-st'ultima, condizionata dal "peso delle conseguenze politi-che" paventate dall'Avvocatu-ra, non sarebbe più libera di "giudicare solo secondo Costitu-zione". Di qui, per l'appunto, l'avvio di una nuova polemica mediatica a tutela della libertà di giudizio della Corte costitu-

Quanto denunciato, tuttavia, oltre a non essere veritiero, non è nemmeno verosimile. Argomentando secondo prassi a so-stegno della legge sottoposta a giudizio, l'Avvocatura ha pro-spettato in via di fatto le conseguenze che graverebbero sulle cariche istituzionali, ove priva-te della garanzia della sospen-

sione del processo penale previ-sta dal cosiddetto Lodo Alfano: fra tali conseguenze potrebbe anche esservi quella delle dimis-sioni del Presidente del Consisioni dei Presidente dei Consi-glio. Scrive l'Avvocatura: "Chi ha la responsabilità della politi-ca generale del Governo deve anche potervi dedicare tutto il tempo necessario, con la dovuta serenità e senza condiziona-menti (...). E' facilmente immaginabile come sarebbe giudica-to un Presidente del Consiglio dei ministri che per le proprie necessità di difesa in un proces-so penale trascurasse le sue funzioni. Gli sarebbe sicuramente addebitata una grave responsabi-lità, anche se solo politica, per avere anteposto i suoi interessi personali a quelli generali. Se l'incompatibilità durasse a lun-go, per sottrarsi alla responsabi-lità politica senza pregiudicare il suo interesse alla difesa, po-trebbe trovarsi anche nella ne-cessità della dimiscioni". cessità delle dimissioni"

Si tratta, com'è evidente, di un'affermazione resa in via ipo

tetica ed astratta, che non può prestarsi a fraintendimenti di sorta, pur essendo suscettibile, ovviamente, di valutazioni giuri-dico-costituzionali anche di differente tenore. Dove sarebbero le indebite pressioni alla Corte e la denunciata scorrettezza isti-tuzionale? Si è replicato che l'Avvocatura non avrebbe dovu-to prospettare alcuna conseguenza sul piano politico, posto che la Corte fonda le proprie deci-sioni unicamente sulla base del-le norme costituzionali e non "fatti".

Nemmeno tale replica, tutta-Nemmeno tale replica, tuttavia, è corretta. Come s'insegna
nei manuali universitari, se è
vero che la Corte non si occupa
precipuamente dei "fatti", è pur
vero che nemmeno si occupa di
norme "in astratto", bensì di
norme "in concreto". La valutazione dell'impatto sociale (politico, istituzionale, finanziario,
etc.) derivante dall'eventuale
annullamento della legge sottoannullamento della legge sotto-posta a giudizio, è necessaria per meglio comprendere la nor-ma costituzionale sulla base del-

Istituto Helvetico Sanders

la quale formulare la decisione richiesta.

Quando il "fatto" irrompe

nel giudizio, in altri termini, la sua concretezza si manifesta in tutte le sue forme ed implicazioni, che devono essere pienamente considerate

A titolo esemplificativo, si asi al caso delle sentenze che comportino nuovi e maggiori oneri per le finanze dello Stato, imponendo costose prestazioni sociali prima negate dalla legge. In detta ipotesi la Corte non può ignorare le conseguenze fi-nanziarie derivanti dalla propria pronuncia, a meno di non voler decidere in modo astratto e potenzialmente inutile

tenzialmente inutile. In senso analogo, si pensi al caso delle sentenze riguardanti i settori della bioetica, dell'alimentazione, dell'ambiente e di tutti quegli altri ambiti materiali che richiedono le specifiche cognizioni richieste dai fatti coinvolti. Anche in tali ipotesi la Corte non può limitarsi a decidere sulla base di astratte norcidere sulla base di astratte norme costituzionali, ignorando le

conseguenze derivanti dalle pro-prie decisioni.

In pari modo, a proposito del Lodo Alfano, trattandosi di un "fatto" dalle valenze politi-che, l'Avvocatura ha prospetta-to in modo generale e astratto le conseguenze politiche deri to in modo generale e assu-le conseguenze politiche deri-

mento della legge.
Se, dunque, le affermazioni
rese rientrano nella prassi difensiva dell'Avvocatura, perché si è inteso denunciare in via politi-ca e con il massimo clamore mediatico una linea difensiva strettamente processuale (even-tualmente criticabile – si ribadi-sce – sul piano giuridico-costi-tuzionale)? Forse che la Corte non è in grado di valutare da sé la correttezza costituzionale delle asserzioni formulate dall'Av-vocatura? o forse che, essendo in grado di farlo, non si tema piuttosto la relativa libertà di giudizio?

Di certo, la Corte deciderà nella sua collegialità in piena indipendenza (come al solito tenendo anche conte delle inevi-tabili conseguenze derivanti in via generale e astratta dalle pro-prie decisioni).

ordinario di Diritto Costituzionale Facoltà di Giurisprudenza Università del Salento

### CAPELLI? I CAPELLI VANNO DIFESI E NON RIMPIANTI!.



METODO + RICERCA + ESPERIENZA = offre 25,000 casi risolfi - con l'ublizza in

Ginevra\_Dopo anni di ricerche e sperimentazioni nel laboratori Sanders di Ginevra i nostri ricercatori in cooperazione con il Prof. M. Baldacchini. Illustre esperto di fisica applicata alla fisiologia umana, in sinergia con l'Università La Sapienza di Roma, l'Università G. Pini di Milano e il Policinico S. Matteo di Pavia per le applicazioni laser, hanno finalmente concepito "RAJON", une rivoluzionaria tecnologia hi-tech che si è rivelata formidabile alleata della già consolidata efficacia dei metodo IHS contro la calvizieti il segreto di "RAJON HI -TECH", spiega il Prof. Baldacchini, è l'emissione di un raggio che biostimola le proteine mitocondriali.

"Calvizie precose"

"Calvizie precose"

stabilizza il metabolismo cellulare attaverso la produzione di ATP e permette ai principi attivi di arrivare fino a 4 mm di profondità, entrando in circolo anche nei follicoli in via di necrotizzazione ndoll più forti, vitali ed avidi di nutrimenti specifici indispensabili per la ri-crescita del capelli.

\*Capelli secchi <sup>⇒</sup>Seborrea

Forfora Dopple punte

\*Capelli grassi

Danni causati da: permanente, colore, stress, distenzioni ormonati o chemioterapia Autotrapienti e sistemi d'infoltimento el consigliano nel casi di catvizie avanzata

WWW.ISTITUTOHELVETICOHANDERS.IT